

REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI

PREMESSA

- Art. 1. Il Leone XIII è **scuola cattolica paritaria, gestita dalla Compagnia di Gesù** nel riferimento, esplicito e condiviso da tutti i membri della comunità scolastica, **alla visione cristiana della vita**: i principi evangelici diventano in essa norme educative, motivazioni interiori e insieme mete finali.
- Art. 2. Obiettivo è di realizzare negli studenti quella formazione umana, civile e religiosa che il testo costituzionale, le leggi e gli ordinamenti dello Stato e il Progetto Educativo del nostro Istituto demandano all'istituzione scolastica in collaborazione con le famiglie.
- Art. 3. Le **norme di disciplina** non sono fine a se stesse, ma sono la condizione indispensabile per un ordinato vivere comunitario e per la costruzione serena di un ambiente serio di studio e di formazione. Esse fanno riferimento allo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono aggiornate con la collaborazione di tutti e possono variare secondo le età e i livelli di studio.
- Art. 4. Il rispetto del presente regolamento di disciplina, sentito il parere degli organi collegiali, è **vincolante per tutti**: docenti, assistenti, alunni, personale e gli stessi genitori. Ciascuno, nell'ambito dei rispettivi ruoli, è tenuto a contribuire perché venga osservato con lealtà e diligenza.
- Art. 5. Le infrazioni alle norme di disciplina, specialmente se gravi e ripetute, saranno soggette ad **adeguata sanzione** (ammonizione, sospensione) che sarà comunicata alla famiglia. *(si veda modifica a pag.10)*

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

- Art. 6. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è istituito **l'Organo di garanzia** di cui fanno parte il Coordinatore didattico, 2 insegnanti collaboratori e l'alunno nella scuola secondaria di secondo grado (oppure il genitore nella scuola secondaria di primo grado) rappresentante di settore in Consiglio d'Istituto. *(si veda modifica a pag.11)*
- Art. 7. **Diritti degli studenti**
Ogni alunno ha diritto:
- ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e la pluralità delle idee;
 - alla continuità dell'apprendimento;
 - ad una partecipazione attiva e responsabile a tutti i momenti della vita scolastica, ivi compresi gli organi collegiali esistenti nella scuola;
 - ad una trasparente e tempestiva valutazione volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;

- alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale i docenti possiedano o abbiano bisogno di conoscere per motivi educativo-didattici;
- alla conoscenza degli obiettivi didattici ed educativi programmati, del percorso delineato per raggiungerli e dei criteri di valutazione.

Art. 8. **Doveri degli studenti**

Ogni alunno è tenuto:

- a frequentare regolarmente tutte le lezioni e le attività didattiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Coordinatore didattico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;
- ad utilizzare responsabilmente le strutture ed i sussidi didattici, non arrecando danni al patrimonio della scuola;
- ad osservare le norme disciplinari generali precedentemente elencate e quelle specifiche qui di seguito riassunte.

NORME GENERALI

Art. 9. **La presenza alle lezioni**, fissata dall'orario scolastico, è obbligatoria per tutti. L'alunno che per qualsiasi motivo sia rimasto **assente** dalle lezioni dovrà presentarsi al Coordinatore didattico o ad un suo delegato con la giustificazione scritta e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 10. *Per la riammissione a scuola, **dopo assenza per malattia infettiva**, che deve essere tempestivamente segnalata al Coordinatore didattico, è richiesta da parte della famiglia, l'**autocertificazione** attestante che il bambino/ragazzo è stato sottoposto ad idonea terapia e che risulta non più contagioso.*

Art. 11. In caso di disturbi fisici o malessere gli alunni, dopo averne avvertito i docenti responsabili e averne ottenuto il permesso, potranno recarsi presso la Sala medica (o esservi accompagnati se alunni della Scuola primaria) per segnalare la propria indisposizione. Sarà cura del personale sanitario prendere i provvedimenti del caso¹. Mai, comunque, gli alunni usino il telefono per avvertire personalmente i familiari di qualsiasi indisposizione.

Art. 12. Per tutta la durata delle lezioni, compresi gli intervalli, **nessun** alunno **può uscire** dall'Istituto senza autorizzazione.

Art. 13. Eventuali richieste di **esonero dalle lezioni di educazione motoria e fisica** vanno presentate al medico scolastico mediante un modulo da ritirare in segreteria a cui, una volta compilato, va allegato il certificato medico che ne comprovi la necessità. L'esonero avrà corso dal momento della convalida.

Art. 14. Tutti gli alunni devono essere dotati del **materiale scolastico** richiesto per le lezioni. Non è permesso far pervenire agli alunni materiale dimenticato a casa.

Art. 15. L'Alunno deve avere sempre con sé il **diario**, che è lo strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, oltre che un necessario promemoria per registrare diligentemente compiti e lezioni.

Il diario va tenuto in ordine con la massima cura e deve riportare nella facciata interna la firma dei genitori; le valutazioni, le comunicazioni degli insegnanti e gli avvisi devono essere puntualmente firmati da un genitore.

¹ Si veda regolamento della Sala medica

Art. 16. Le **verifiche ufficiali**, corrette e consegnate agli alunni, devono essere restituite al più presto agli insegnanti firmate da un genitore, per essere trasmesse al Coordinatore didattico.

Art. 17. Particolare attenzione deve essere posta da tutti al **mantenimento della pulizia e dell'ordine** degli spazi interni ed esterni dell'Istituto, evitando tra l'altro di gettare per terra carte o rifiuti di qualunque genere, per i quali sono disposti appositi contenitori.

Art. 18. *In conformità ai doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti e alle Linee d'indirizzo ministeriali del 15-3-07, durante le ore di lezione gli alunni **non possono far uso dei telefoni cellulari**. Per gravi ed urgenti motivi la scuola garantisce la comunicazione reciproca tra studenti e famiglie attraverso gli uffici di presidenza e segreteria.*

Inoltre, in ottemperanza alla direttiva N.104 del 30/11/0, a tutela della privacy, è vietato l'utilizzo e la divulgazione, in ogni ambiente della scuola, di MMS, registrazioni audio e video e di fotografie digitali che possano configurarsi come violazione di dati personali e sensibili.

Art. 19. Ciascuno, attraverso l'atteggiamento della persona, lo stile dei rapporti, il modo stesso di vestire, è responsabile del mantenimento di un clima in cui tutti si possano sentire considerati e rispettati.

A tal fine, in qualsiasi momento delle attività didattiche, nei periodi di intervallo e al momento dell'entrata e uscita dalla scuola, gli alunni dovranno conservare un **comportamento corretto** ed educato, rispettoso delle persone e delle cose, evitando nei rapporti tra compagni o con i superiori, con i docenti e i non docenti, qualsiasi atteggiamento sconveniente o contrario all'indirizzo educativo dell'Istituto.

In particolare, i rapporti fra ragazzi e ragazze dovranno essere improntati ad estrema correttezza e rispetto, quindi, dovranno essere evitati sia atteggiamenti di reciproco rifiuto che comportamenti tendenti all'esclusivismo dei rapporti, sviluppando invece con tutti rapporti di cordiale amicizia e collaborazione.

E' auspicabile, inoltre, che un comportamento maturo e corretto contraddistingua ogni alunno dovunque, anche fuori dell'ambito scolastico.

Art. 20. Gli alunni sono **responsabili dei danni o guasti** che possono arrecare alle cose di proprietà dell'Istituto o di altri. La Direzione non assume responsabilità riguardo a oggetti personali o lasciati in Istituto.

Art. 21. Durante **le visite guidate e viaggi di istruzione**, il comportamento degli alunni, che entrerà nella valutazione della condotta generale, deve essere in ogni circostanza improntato ad una assoluta buona educazione: sui mezzi di trasporto, per strada, nei locali pubblici, negli alberghi, evitando schiamazzi; soprattutto nelle camere non dovranno verificarsi ritrovi. La puntualità dovrà essere ineccepibile. Gli alunni assumono tacitamente l'impegno di rispettare tali norme nel momento stesso di adesione all'iniziativa. Nei confronti degli studenti che contravvenissero agli impegni assunti, il Consiglio di classe applicherà le sanzioni disciplinari che riterrà più idonee, conformemente alla gravità delle mancanze.

Essendo i viaggi e le visite d'istruzione un'attività scolastica, dovranno parteciparvi, di norma, tutti gli alunni, salvo coloro che, per il loro comportamento ripetutamente scorretto, segnalato sul giornale di classe, non daranno sufficiente garanzia di partecipare adeguatamente all'esperienza.

Art. 22. **Disposizioni relative all'entrata e all'uscita dal cancello della piscina.**

Dopo le ore 8:05 nessuno deve entrare in Istituto dalla piscina.

I ritardatari devono passare dalla portineria; biciclette e motorini rimangono fuori (l'unico ingresso dell'Istituto, dopo tale ora, è via Leone XIII n.12).

Al termine delle lezioni del mattino i ragazzi della Scuola secondaria avranno 10 minuti per uscire dal cancello principale con biciclette e motorini. Dopo tale ora il cancello resta chiuso. Riapre dalle ore 16:10 alle ore 16:30 per l'uscita degli alunni della scuola secondaria di I grado e il passaggio di quanti seguono le attività extrascolastiche.

I ragazzi che partecipano alle attività extrascolastiche, allo studio assistito e al campionato interno di calcio possono entrare in cortile alle ore 14.00 solo dal cancelletto.

All'interno del cortile è obbligatorio procedere con motorini a velocità ridotta.

Gli alunni non possono accedere all'atrio della piscina né qui depositarvi zaini e cartelle.

NORME SPECIFICHE PER I LICEI

Art. 34. I Licei (classico e scientifico) fanno riferimento alle Norme generali del Regolamento degli alunni per quanto concerne i principi e le norme di carattere generale, lo stile di comportamento, le responsabilità e le sanzioni disciplinari derivanti dalla non osservanza dello stesso.

Art. 35. **Entrata e uscita**

L'accesso alla scuola è consentito dalle ore 7.30 e **l'inizio delle lezioni** è fissato alle ore 8.00.

Ritardi, soprattutto se sistematici, sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento dell'intera classe, oltre che del singolo studente.

Chi arriva dopo il suono della campana è considerato in ritardo e può essere ammesso in classe solo con l'autorizzazione del Coordinatore didattico o di un suo delegato che registra il ritardo sul diario personale.

Se i ritardi dovessero ripetersi, senza una plausibile giustificazione, il Coordinatore didattico informerà la famiglia e il Consiglio di classe si riserva di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli **studenti pendolari**, i quali potranno eventualmente ottenere permessi di entrata e/o uscita fuori orario.

I ritardi al rientro dalle lezioni di Educazione fisica verranno segnalati al docente della disciplina stessa.

I ritardi dopo l'intervallo o all'inizio di ogni lezione verranno riportati sul giornale di classe e segnalati al Coordinatore didattico, che richiamerà ufficialmente gli alunni in questione.

Durante le lezioni è permesso uscire dall'aula esclusivamente per seri motivi e solo uno alla volta; l'uscita non è consentita durante la prima e la quarta ora di lezione. Nel cambio d'ora gli alunni devono rimanere in aula, senza **sciamare nel corridoio**.

Le eventuali **richieste di entrata fuori orario** (*non dopo le ore 8,55 circa*) devono essere anch'esse redatte sul diario e *possibilmente* presentate al Coordinatore didattico con almeno un giorno di anticipo.

Solo in casi eccezionali e a discrezione del Coordinatore didattico sono concessi **permessi di uscita entro il termine delle lezioni, ma non prima delle 11.50.**

Art. 36. **Ordine dell'aula**

L'aula, con tutto l'arredo, va tenuta pulita e in ordine.

Al termine delle lezioni non va lasciato niente sopra o sotto il banco.

Art. 37. **Abbigliamento**

L'abbigliamento deve essere consono all'ambiente scolastico e a qualsiasi altro ambiente frequentato dalle scolaresche, quindi deve essere semplice e decoroso.

Art. 38. **Divieto di fumo**

Nel rispetto della normativa vigente, è **vietato fumare** in tutti gli spazi dell'Istituto. e in tutte le arie adiacenti esterne di sua competenza, eccetto un'area del cortile opportunamente segnalata, con l'avvertenza di non recare disturbo ai non fumatori e di non essere di cattivo esempio a minori.

NORME PARTICOLARI

inerenti gli alunni dell'ultima classe

Art. 39. L'Istituto, riconoscendo un particolare valore pedagogico al raggiungimento della maggiore età, stabilisce per gli alunni dell'ultimo anno di liceo le seguenti norme particolari.

Gli studenti che abbiano compiuto i 18 anni possono avvalersi della facoltà di **autogiustificarsi**, motivatamente, previo consenso della famiglia.

Gli studenti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni possono usufruire della stessa facoltà, previo esplicito consenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

Assenze troppo frequenti, contrarie al rapporto di fiducia che la normativa presuppone, o prive di seria motivazione, saranno notificate alle famiglie.

Data la natura del rapporto tra Istituto e famiglie, **le pagelle** degli alunni – anche dell'ultimo anno – devono essere controfirmate da un genitore o da chi ne fa le veci.

A completamento e modifica dell' Art. 5 del Regolamento degli alunni, conformemente a quanto deliberato dalla Direzione il 1 luglio 2008 e pubblicato sul Diario degli alunni a.s. 08-09, e dell' Art. 6 dello stesso regolamento.

SANZIONI

PREMESSA

Art. 5 In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 2 del DPR n. 235/07 a modifica dell'Art. 5 del DPR n. 249/98 "Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella scuola secondaria", in caso di violazione delle norme inserite in questo Regolamento di istituto, sono previste adeguate sanzioni temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dalla Direzione dell'Istituto.

TIPOLOGIE DI INFRAZIONE E SANZIONI

a. Si configurano come *INFRAZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI, FACILMENTE ACCERTABILI*, quelle che, anche se reiterate, non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum, non danneggino la morale, non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui e non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche.

Le sanzioni disciplinari previste possono essere:

- ammonizione orale o scritta;
- lavoro didattico extra;
- servizio alla classe e/o lavoro utile per la scuola
- multa (infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola, danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza)

b. Si configurano come *INFRAZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI GRAVI* quei comportamenti individuali che compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum, danneggino la morale altrui, mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui, danneggino le strutture e le attrezzature didattiche.

Le sanzioni in rapporto alla gravità dell'infrazione possono essere:

- allontanamento dello studente dalla comunità scolastica non superiore a quindici giorni;
- allontanamento superiore a quindici giorni quando l'infrazione grave è reiterata e costituisce una permanente situazione di pericolo per gli altri;
- allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Nel momento in cui vengano individuate infrazioni reiterate che presentino connotazioni di particolare gravità o di esplicita non adesione alle linee educative dell'Istituto si prevede la non accettazione dell'iscrizione per l'anno successivo.

Art. 6 In ottemperanza alle norme di cui sopra è istituito l'**Organo di garanzia** competente alla valutazione dei ricorsi nei modi e nei tempi ivi stabiliti (si veda Art. 2. commi 1 e 2 del DPR n. 235 del 21-11-07) , di cui fanno parte, il *Coordinatore didattico*, due insegnanti collaboratori, il *rappresentante eletto* dagli studenti in Consiglio d'Istituto, *ovvero*, nella scuola secondaria di primo grado, il genitore eletto rappresentante di settore, il *Presidente del Consiglio dei genitori* , ed è presieduto dal Rettore.

Approvato dalla Direzione il 16 dicembre 2008